

**DECRETO n. 4/2012**

**Riordino normativo:**

**Emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria".**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il quadro normativo di riferimento internazionale e nazionale;

VISTI in particolare:

- il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;
- il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento:
  - all'articolo 4, commi 7 e 8, che prevede l'assunzione da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito Agenzia) delle attribuzioni nella materia della sicurezza del trasporto ferroviario già esercitate dal Ministero dei Trasporti e dal gruppo F.S. S.p.A., prevedendo una fase di prima applicazione del medesimo decreto legislativo sulla base di apposite Convenzioni fra Ministero, Agenzia e Gruppo FS,
  - all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), che prevede che l'Agenzia proponga il necessario riordino al quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria, controlli, promuova e se del caso imponga le disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese e stabilisca i principi e le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle suddette disposizioni,
  - all'articolo 17, commi 1 e 5, che prevede che l'Agenzia provveda a riconoscere le strutture di formazione, a vigilare sulla loro attività e a garantire che il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali possa accedervi in maniera equa e non discriminatoria;
- il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.191 recante attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011 di recepimento della direttiva 2011/18/UE del 1 marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE ;
- il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 recante attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla "certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità";
- il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 recante attuazione della direttiva 2008/110/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie e di



modifica del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

- il decreto del Ministero dei Trasporti n.138-T, del 31 ottobre 2000 (Atto di Concessione);
- il decreto dirigenziale 247/VIG3 del 22 maggio 2000, emanato dal Servizio di vigilanza sulle ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, recante la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277;
- il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5 del 10/06/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha, tra l'altro:
  - ratificato il verbale n. 1 del 6 giugno 2008, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il quale sono attribuiti all'Agenzia alcuni compiti come da allegato 1 allo stesso;
  - conferito all'Agenzia il potere di apportare modifiche ed integrazioni al decreto dirigenziale 247/VIG3 del 22 maggio 2000;
- il decreto dirigenziale n. 5035 del 29/12/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha ratificato il verbale n. 2 del 22 dicembre 2009, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il quale sono state trasferite all'Agenzia le restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione, come da allegato 1 allo stesso;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 settembre 2010 - Recepimento della direttiva 2009/149/CE della Commissione recante modifica all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;
- il decreto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 1/2009 del 6 aprile 2009, come modificato dai successivi decreti n. 4/2010 del 10 maggio 2010, n. 5/2010 del 25 maggio 2010, n. 8/2010 del 12 luglio 2010, n. 15/2010 del 13 dicembre 2010, n. 16/2010 del 22 dicembre 2010, n. 2/2011 del 23 febbraio 2011 e n. 4/2011 del 28 marzo 2011;
- la Decisione della Commissione 2007/756/CE del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE;
- la Decisione della Commissione 2008/231/CE del 10 febbraio 2008, relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità per il sottosistema "Esercizio" del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, e la Decisione della Commissione del 21 ottobre 2010, 2010/640/UE, che modifica le decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità;
- la Decisione della Commissione 2009/965/CE del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva



2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

- la Decisione della Commissione 713/2010/UE, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione della Commissione 2011/107/UE del 10 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale;
- la Decisione della Commissione 2011/155/UE del 9 marzo 2011, riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;
- la Decisione della Commissione del 12 maggio 2011, 2011/314/UE, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione 2011/633/UE del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione 2011/665/UE del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati;
- il Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione del 13 giugno 2007, sull'uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell'ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria;
- il Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria;
- il Regolamento UE n. 201/2011 della Commissione Europea del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario;
- il Regolamento UE n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 53/2007;



- la Raccomandazione 2011/217/UE del 29 marzo 2011 relativa all'autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali e veicoli a norma della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO necessario aggiornare le attribuzioni e responsabilità in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, già emanate con il decreto dell'Agenzia 1/2009, a seguito delle modifiche intervenute nel quadro normativo europeo e nazionale e dell'acquisizione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di infrastruttura ferroviaria;

CONSIDERATO necessario fissare in un unico testo i principi generali e i criteri fondamentali di competenza dell'Agenzia alla base delle norme che regolano la circolazione ferroviaria;

CONSIDERATA la necessità di riorganizzare le norme per il rilascio delle abilitazioni al personale che svolge le attività di sicurezza anche a fronte delle modifiche sopravvenute e al tempo stesso aggiornare tali norme coerentemente con le mutate attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e al mutato quadro normativo applicabile al rilascio delle abilitazioni alla condotta dei treni;

SENTITI gli operatori del settore, le associazioni e le organizzazioni sindacali;

emana il seguente

## **DECRETO n. 4/2012**

### **Riordino normativo:**

**Emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria".**

### **Articolo 1**

#### **Scopo e campo di applicazione**

1. Scopo del presente decreto è attuare il riordino del quadro normativo nazionale in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a) e dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, provvedendo a:

- aggiornare le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, già oggetto del precedente decreto di questa Agenzia 1/2009, anche a seguito dell'acquisizione da parte di questa Agenzia delle competenze in materia di infrastruttura ferroviaria;
- fissare in un testo unico – il nuovo "Regolamento per la circolazione ferroviaria" - i principi generali e i criteri fondamentali di competenza dell'Agenzia alla base delle norme che regolano la circolazione ferroviaria;
- aggiornare le norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di

sicurezza della circolazione ferroviaria per renderle coerenti al mutato assetto del sistema ferroviario e alle recenti modifiche apportate al quadro normativo europeo.

2. L'ambito di applicazione del presente decreto coincide con quello del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, stabilito all'articolo 2 di tale ultimo decreto, tenuto conto per le reti regionali dell'articolo 27, comma 4 di esso come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, sempre del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e successive modificazioni, per le infrastrutture transfrontaliere specializzate.

## **Articolo 2 Emanazione di nuovi testi**

1. Sono emanati i seguenti nuovi testi:
  - a) "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria" (allegato A);
  - b) "Regolamento per la circolazione ferroviaria" (allegato B);
  - c) "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria" (allegato C).
2. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto.

## **Articolo 3 Situazioni non conformi ai principi del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e contesti obsoleti**

1. Ciascun Gestore dell'infrastruttura, la cui rete rientra nel campo di applicazione del presente decreto deve adottare e presentare a questa Agenzia, secondo le modalità di cui alle specifiche direttive di questa Agenzia medesima, un programma di eliminazione dalla propria rete di tutte situazioni non conformi ai testi di cui al precedente articolo 2 "Regolamento per la circolazione ferroviaria".
2. Ciascun Gestore dell'infrastruttura deve adottare e inviare all'Agenzia un programma di dismissione dei contesti di esercizio obsoleti non rispondenti ai principi contenuti nel "Regolamento per la circolazione ferroviaria", presenti su infrastrutture rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, da condursi in conformità alle direttive dell'Agenzia.  
Per tali contesti di esercizio, fino alla loro dismissione, ciascun Gestore dell'infrastruttura mantiene in vigore le norme attuali, adottando le modifiche che si rendessero necessarie per risolvere eventuali problematiche di sicurezza.

## **Articolo 4 Abrogazioni**

1. Il decreto dell'Agenzia n. 1/2009 è abrogato, insieme con i decreti di successiva modifica 8/2010 e 2/2011 e al comma 3 dell'articolo 2 del decreto 15/2010.
2. I decreti dell'Agenzia:

-1/2008;

-2/2009, 3/2009, 4/2009, 5/2009, 6/2009, 7/2009, 8/2009, 11/2009, 12/2009, e



13/2009;

-2/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 11/2010, 13/2010, 16/2010;

-3/2011,

e il comma 2 dell'articolo 2 del decreto 15/2010 unitamente all'allegato 2 del decreto stesso in tale comma richiamato, non sono più di competenza dell'Agenzia, ma fanno parte del sistema di riferimento sulla base del quale gli operatori ferroviari possono elaborare ed emanare le proprie disposizioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione.

#### **Articolo 5** **Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia ([www.ansf.it](http://www.ansf.it)) ed entrerà in vigore il primo gennaio 2013.

Firenze, 9 agosto 2012

ing. Alberto Chiovelli  
